

Comune di VIDRACCO

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO NORME GENERALI	24	Divieto di alterazione.
1	Oggetto del regolamento.	25	Espurgo dei fossi.
2	Scopi del regolamento.	26	Potatura delle siepi.
3	Ambito di applicazione.	27	Aratura terreni adiacenti strade.
4	Incaricati della vigilanza.	28	Obblighi dei frontisti di strade.
5	Agenti giurati di società private.	29	Abbattimento di piante lungo le strade.
6	Operazioni di polizia giudiziaria.		Capo VI Conservazione delle strade.
	TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI	30	Rinvio.
	Capo I Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri		Capo VII Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
7	Comunioni generali dei pascoli.	31	Rinvio.
8	Divieto di pascolo.		Capo VIII Pastorizia e industria del latte.
9	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.	32	Rinvio.
10	Pascolo abusivo.		Capo IX Della prevenzione e spegnimento degli incendi.
11	Custodia degli animali pascolanti.	33	Divieto di appiccare fuoco.
12	Pascolo notturno.	34	Spegnimenti degli incendi.
13	Transito del bestiame.		Capo X Colture agrarie e allevamenti di bestiame- Depositi materie esplodenti ed infiammabili.
14	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.	35	Disciplina e limitazioni.
15	Osservanza delle leggi.	36	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
16	Furti campestri.	37	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti - Obbligo di denuncia.
	Capo II Dei passaggi abusivi nelle proprietà private	38	Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto.
17	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	39	Lotta alla nottua e alla piralide.
18	Esercizio del diritto di passaggio.	40	Divieto di vendita ambulante di piante e semi.
	Capo III Manutenzione dei canali e delle altre opere		TITOLO TERZO NORME FINALI
19	Rinvio.	41	Norme abrogate.
	Capo IV Della spigolatura e atti consimili	42	Individuazione delle unità organizzative.
20	Divieto di spigolatura.	43	Termine per la conclusione dei procedimenti.
21	Frutti di piante sul confine.	44	Pubblicità del regolamento.
22	Cartelli indicativi per esche avvelenate.	45	Casi non previsti dal presente regolamento.
	Capo V Delle strade vicinali.	46	Rinvio dinamico.
23	Rinvio.	47	Vigilanza - Sanzioni.
		48	Tutela dei dati personali
		49	

			Entrata in vigore.
--	--	--	--------------------

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:
 - a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla regione e dalla provincia, nonché delle disposizioni emanate dagli enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio di polizia municipale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della regione e della provincia.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli agenti giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari si attengono alle vigenti norme del codice di procedura penale.
2. Gli agenti sequestrano gli oggetti del reato, gli strumenti che sono serviti a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati sono consegnati al responsabile della custodia.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 7 COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generalì dei pascoli su beni privati».

Art. 8 DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato.

Art. 9 CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 10 PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

Art. 11 CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 12 PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possono derivare alle proprietà circostanti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 13 TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al comune, traversano il territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 14**DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA**

1. È vietato, secondo il disposto degli artt. 544-bis e seguenti codice penale, cagionare la morte o una lesione ad un animale, ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. È vietato, altresì, secondo l'art. 727 codice penale, abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, ovvero detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

2. Gli animali trasportati sui veicoli sono tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, sono segnalati all'autorità di pubblica sicurezza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15**OSSERVANZA DELLE LEGGI**

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si osservano le leggi che disciplinano la materia ed i relativi regolamenti.

Art. 16**FURTI CAMPESTRI**

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendono, in campagna, persone che hanno con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non sono in grado di giustificarne la provenienza, danno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II**DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE****Art. 17****DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI**

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Art. 18**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III**MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE****Art. 19****RINVIO**

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285:

- a) 29: piantagioni e siepi;
- b) 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- c) 31: manutenzione delle ripe;
- d) 32: condotte delle acque;
- e) 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

CAPO IV DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20 DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 21 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22 CARTELLI INDICATIVI PER ESCHES AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

CAPO V DELLE STRADE VICINALI

Art. 23 RINVIO

1. La materia trova disciplina:

- a) nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
- b) nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, recante: "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse" convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;
- c) nella legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante: "Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico";
- d) nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

Art. 24 DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimane sempre di proprietà del comune e forma parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 25 ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente codice civile, sono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che sono incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 26 POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non devono elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 27 ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

2. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

3. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 28 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 29 ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

CAPO VI CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30 RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:

a) dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

CAPO VII
DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC.
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 31
RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:

- a) nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- c) nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII
PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 32
RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO IX
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 33
DIVIETO DI APPICCARRE FUOCO

1. Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco è acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non è spento.

3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.

4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 34
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del codice penale, la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424, recante: "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi".

CAPO X
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 35
DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

2. Quando si rende necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 36**DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 37**LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE
PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'autorità comunale impartisce, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità degli articoli 10 e 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

2. Salvo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati dagli organi tecnici competenti.

Art. 38**PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO**

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 39**LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE**

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i titoli ed i materiali residui del granoturco, se non sono già stati raccolti od utilizzati, sono bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 40**DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI**

1. È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 42 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
Tutti gli interventi al successivo art. 43	Polizia Urbana	Ufficio Tecnico

Art. 43 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro	3
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	7
3	Apposizione segnaletica verticale	7
4	Dissequestro merci	7
5	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	3
6	Controlli a seguito di reclami verbali	3
7	Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali	3
8	Sopralluoghi e risposta conseguente	7
9	Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	2
10	Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari	30
11	Autorizzazione passi carrai	30
12	Richiesta scritta di informazioni e notizie	20
13	Risposta ad esposti e ricorsi	20
14	Autocertificazioni	1

Art. 44 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

Art. 45

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 46

RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 47

VIGILANZA - SANZIONI.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 48

TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 49

ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29 APRILE 2008 con atto n. 17;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 11 GIUGNO 2008 al 26 GIUGNO 2008

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....